



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

INDICAZIONI AD USO DEI COMITATI DI GESTIONE

ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025



Dipartimento istruzione e cultura
Servizio Attività educative per l'infanzia
Provincia autonoma di Trento

Dipartimento istruzione e cultura

Servizio attività educative per l'infanzia

Dirigente dott. Livio Degasperi

Via Gilli n.3 – 38121 Trento

T +39 0461 496990

F +39 0461 496999

pec servizio.infanzia@pec.provincia.tn.it

@. servizio.infanzia@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

© 2022 Giunta della Provincia autonoma di Trento
Dipartimento istruzione e cultura
Servizio attività educative per l'infanzia

Stampa Centro Duplicazioni - Provincia autonoma di Trento

Ottobre 2022

INTRODUZIONE

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire ai Comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali un quadro d'insieme del contesto istituzionale in cui si trovano ad operare.

Di seguito vengono riportate alcune precisazioni in merito alla composizione, le funzioni, gli atti che i Comitati di gestione sono chiamati ad adottare (in allegato i facsimile della modulistica), l'articolazione della struttura provinciale sul territorio e la normativa di settore, la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 "Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento".

1. COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

rif. Articolo 11 legge provinciale n.13/1977

- 2 o 3** rappresentanti del personale insegnante
(2 nelle scuole ad una o due sezioni, 3 nelle scuole con tre o più sezioni)
- 1** rappresentante del personale non insegnante
- 2** rappresentanti del Comune dove ha sede la scuola
- 5 o 6** rappresentanti dei genitori degli alunni
(5 per le scuole ad una o due sezioni, 6 nelle scuole con tre o più sezioni)

2. FUNZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

rif. Articolo 12 legge provinciale n.13/1977

Il Comitato di gestione è nominato dal Coordinatore pedagogico del circolo a cui la scuola fa riferimento ovvero, per le scuole situate nei comuni ladini, dal Sorastant de la scola ladines e per le scuole di Folgaria, Nosellari, Lavarone e Luserna dal Dirigente dell'Istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado di Folgaria, Lavarone e Luserna.

Esso rappresenta uno degli organi di partecipazione alla vita della scuola previsti dalla legge provinciale n. 13/1977. Per la sua stessa composizione - personale scolastico, genitori e rappresentanti della comunità locale - diventa un luogo di relazione e confronto tra soggetti e può quindi assumere un ruolo attivo nell'interpretare le molteplici esigenze locali e nel trovare punti di raccordo tra queste e la specifica e autonoma progettualità della scuola.

Il quadro istituzionale in cui la scuola dell'infanzia opera nella provincia di Trento, è caratterizzato dalla presenza di diversi soggetti che a vario titolo sono chiamati a definire l'azione educativa. Alla Provincia, in particolare, tramite il Servizio attività educative per l'infanzia, spetta la gestione e la regia dell'intero servizio offerto dalle scuole dell'infanzia, ed è in questo quadro che l'azione del Comitato di gestione si inserisce per il raggiungimento di condivisi obiettivi educativi.

In particolare, il Comitato di gestione:

- *definisce gli orientamenti dell'attività educativa della scuola, adattando gli orientamenti pedagogici per la scuola dell'infanzia, definiti a livello provinciale, alle diverse realtà locali;*
- *vigila sul funzionamento del servizio di mensa;*
- *delibera su orari, calendari, iscrizioni;*
- *fa proposte agli organi competenti su: trasporti, iniziative assistenziali, attrezzature e materiali; contatti e scambi di informazioni e di esperienze ed eventuali iniziative di collaborazione con altre scuole; altre questioni riguardanti l'attività didattica;*
- *fa proposte al collegio del personale sulla determinazione dei criteri di attuazione e di organizzazione dell'attività educativa.*

3. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

Nella parte che segue si esplicano alcuni elementi significativi per ciascuna funzione indicata dalla legge provinciale.

3.A) PARTECIPARE ALL'ATTIVITÀ EDUCATIVA

Ogni scuola, secondo quanto stabilito dal D.P.G.P. n. 5-19/Leg. di data 15 marzo 1995 con il quale sono stati definiti gli orientamenti dell'attività educativa della scuola dell'infanzia, predispone uno specifico progetto pedagogico che integra aspetti pedagogici, sociali e istituzionali. Tale progetto trova all'interno del Comitato di gestione una naturale sede di confronto tra le varie componenti interessate, per rendere il progetto stesso espressione dei bisogni e delle caratteristiche del contesto in cui la scuola si trova ad operare.

3.B) VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA

In base a quanto disposto dall'articolo 20 della L.P. n. 13/1977 il servizio di mensa è organizzato dal Comune. Il Comune è quindi responsabile della organizzazione di questo servizio complesso ed importante.

L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha predisposto la guida "Alimentazione sana a scuola e in famiglia" con la quale sono state fornite indicazioni di corretta alimentazione, articolate in relazione alle diverse tappe alimentari dell'età evolutiva. La guida contiene indicazioni dietetiche riguardo a quantità e fabbisogno giornaliero dei bambini, tipologia di alimenti, alternanza e varietà.

Al Comitato di gestione spetta vigilare sul buon funzionamento e sulla qualità del servizio offerto. La vigilanza esercitata dal Comitato è un'attività generale, che rileva la complessiva funzionalità del servizio di mensa, tenendo conto di tutti gli aspetti che lo caratterizzano, ivi compresa l'organizzazione dell'attività scolastica durante il tempo mensa. Tale vigilanza si realizza principalmente attraverso il confronto con le figure professionali presenti a scuola e con il Collegio del personale.

3.C) DELIBERARE NELLE SEGUENTI MATERIE

Orari: la scuola dell'infanzia è aperta per non meno di 7 ore al giorno. Spetta al Comitato di gestione deliberare l'orario di apertura della scuola che, sulla base di particolari e documentate necessità delle famiglie, può stabilire un orario giornaliero di apertura della scuola superiore alle 7 ore, per un massimo di 10 ore (3 ore di prolungamento), secondo quanto previsto dall'articolo 5 della L.P. n. 13/1977. Tale deliberazione deve

essere adottata prima dell'apertura delle iscrizioni dei bambini alla scuola dell'infanzia e resa nota alle famiglie.

Calendari: la scuola dell'infanzia, ai sensi dell'articolo 5 della L.P. n. 13/1977, è aperta per non meno di 10 mesi all'anno, per 5 giorni alla settimana. Il Comitato di gestione individua i 10 mesi di apertura della scuola, determinando con ciò la scelta del calendario normale o speciale (es: calendario estivo). La Giunta provinciale delibera invece i periodi di sospensione dell'attività didattica, per cui, pur nel rispetto della facoltatività della frequenza, non possono sussistere altre chiusure o sospensioni del servizio.

Iscrizioni: in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 9 della L.P. n. 13/1977, nonché dalle disposizioni generali adottate annualmente dalla Giunta provinciale, il Comitato delibera, anche in corso d'anno, sulle iscrizioni dei bambini alla scuola dell'infanzia.

3.D) FARE PROPOSTE

L'azione propositiva del Comitato di gestione è di impulso anche per la messa a punto del progetto pedagogico di scuola elaborato dagli insegnanti nel quadro degli Orientamenti dell'attività educativa della scuola dell'infanzia individuati dal D.P.G.P. n. 5-19/ Leg. dd. 15 marzo 1995 - che può essere arricchito da apporti specifici.

Tale funzione si esplica in particolare nei seguenti ambiti:

● Organizzazione scolastica per il tramite Coordinatore pedagogico:

a chi

Servizio Trasporti Pubblici
P.A.T.
Comune/Comunità di Valle
Comune

oggetto

eventuali esigenze di trasporto alunni
iniziative assistenziali
attrezzature e materiali

● Promozione di scambi/ iniziative:

a chi

Coordinatore pedagogico
/Dirigente Istituto Comprensivo/Sorastant

oggetto

contatti e scambi di informazioni e di esperienze;
eventuali iniziative di collaborazione con altre scuole

● Promozione di scambi/iniziativa:

a chi

Coordinatore pedagogico del Circolo/Dirigente Istituto Comprensivo/Sorastant

oggetto

questioni riguardanti l'attività didattica (es: iniziative di collaborazione con le famiglie, partecipazione a iniziative della comunità, uscite/gite scolastiche, modalità organizzative-educative della giornata scolastica, ecc.)

4. ATTI FORMALI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione è un organo di amministrazione attiva della Provincia, la sua costituzione ed il suo funzionamento sono disciplinati dagli articoli 11, 12 e 13 della L.P. n. 13/1977. Il Comitato può invitare alle riunioni anche il Coordinatore pedagogico, qualora ritenga opportuna la sua partecipazione alle riunioni stesse, quale referente istituzionale per la trattazione di aspetti di natura pedagogica ed organizzativa riguardanti la scuola.

La funzionalità di tale organo è legata a precise modalità di convocazione, verbalizzazione e deliberazione delle singole sedute. A tale scopo si suggeriscono le seguenti modalità con riferimento alla prassi normalmente seguita dagli organi collegiali.

Convocazione e quorum

La prima riunione del Comitato di gestione è convocata dal Coordinatore pedagogico. In quell'occasione vengono eletti presidente, vicepresidente (scelti tra i suoi membri, esclusi i rappresentanti del personale insegnante e non insegnante) e segretario verbalizzante.

Tenuto conto che il Comitato dura in carica tre anni, è auspicabile che presidente e vicepresidente siano scelti fra i membri che possono restare in carica per il triennio.

Le successive riunioni hanno luogo su convocazione del presidente contenente anche l'"ordine del giorno" degli argomenti da trattare nella seduta. Per la convocazione del Comitato è opportuno rispettare un congruo termine di preavviso (di norma, almeno 5 giorni prima), fatti salvi i casi di particolare urgenza. La presenza di tutti i componenti regolarizza però la mancanza di convocazione e l'accettazione della discussione da parte di tutti, sui singoli argomenti, supplisce alla mancata inserzione di essi nell'ordine del giorno.

Si può inoltre prescindere da un'autonoma convocazione, in caso di aggiornamento della seduta deliberata dal comitato. In tal caso si darà notizia della nuova convocazione a soli membri assenti. Ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della L.P. n. 13/1977 l'organo collegiale è validamente costituito anche se tutte le componenti non abbiano espresso la propria rappresentanza. Pertanto, se una delle categorie aventi diritto alla rappresentanza in seno del comitato non abbia eletto il proprio rappresentante, l'organo comitale è validamente costituito e può essere convocato.

La composizione del comitato di gestione è garantita all'atto della sua costituzione e permane immutata per la durata del triennio, **anche in caso di riduzione o aumenti di sezione.**

Qualora nel corso del triennio si renda necessaria la surroga dei membri eletti del comitato di gestione, il **Coordinatore pedagogico** procede alla surroga nominando i primi fra i non eletti.

Se non è possibile procedere alla surroga dei membri per la mancanza di nominativi, il comitato di gestione continua comunque ad operare sino alla chiusura dell'anno scolastico in corso, in questo caso, nel secondo e terzo anno scolastico di operatività del comitato, vengono indette elezioni suppletive per la nomina dei membri da surrogare.

Il **quorum strutturale** per la validità delle adunanze è la metà più uno dei componenti in carica (articolo 13, terzo comma): per la determinazione di tale quorum vanno computati i membri in carica e non anche quelli che sono astrattamente previsti dalla legge, ma che non sono stati eletti in concreto dalla categoria interessata.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta (la metà più uno) dei voti favorevoli validamente espressi (**quorum deliberativo**).

In caso di necessità di surroga dei membri delle diverse componenti - secondo le modalità sopra richiamate - il quorum strutturale, in attesa della surroga, è ridotto per lo stesso numero e di conseguenza è ridotto anche il quorum deliberativo.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente (articolo 13, terzo comma). Ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della L.P. n. 13/1977 le sedute del Comitato sono pubbliche.

**Deliberazioni relativamente agli ambiti di competenza:
orari, calendari, iscrizioni.**

La votazione è di regola palese, per alzata di mano. Le risoluzioni del Comitato risultanti dalla votazione si perfezionano con la proclamazione fatta dal presidente. Tale proclamazione dovrà comunque essere verbalizzata.

Si propone un fac-simile di deliberazione (vedi Allegato - Modello B) con l'indicazione di inviare ciascun atto deliberativo al Coordinatore pedagogico per i successivi adempimenti.

Verbalizzazione delle sedute

Quanto trattato nella seduta va verbalizzato. Si propone un fac-simile di verbale (vedi Allegato - Modello A) con l'indicazione di inviare, di volta in volta, copia del verbale al Coordinatore pedagogico.

Dal verbale deve risultare se la deliberazione sia stata assunta a maggioranza: in mancanza di indicazioni deve presumersi che la deliberazione sia stata assunta ad unanimità.

Decadenza dei membri

I membri eletti che, senza giustificato motivo rimangono assenti a 3 sedute consecutive del Comitato, decadono dalla carica (art. 13, sesto comma). Tale decadenza si realizza automaticamente (senza necessità quindi di uno specifico provvedimento). In questo caso il Comitato di gestione comunica al Coordinatore pedagogico la decadenza del membro rimasto assente e quindi la necessità di sostituzione con i primi tra i non eletti (i membri subentranti restano in carica non oltre il periodo di durata dell'organo).

Si sottolinea che il sopracitato articolo 13 prevede l'automatica decadenza solo in riferimento ai membri eletti e non anche a quelli designati dal Comune o facenti parte di diritto. Anche per questi ultimi, però, la partecipazione alle sedute collegiali è un obbligo inerente alla carica.

LA STRUTTURA PROVINCIALE

Le competenze in materia di scuola dell'infanzia provinciale fanno riferimento al **Servizio attività educative per l'infanzia** del Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma di Trento.

Le figure di riferimento

Dirigente Dipartimento Istruzione e Cultura: **Roberto Ceccato**

Dirigente Servizio attività educative per l'infanzia: **Livio Degasperi**

I Circoli di coordinamento

rif. articolo 10 L.P. n.13/1977

Le scuole dell'infanzia provinciali sono raggruppate sul territorio in **Circoli di coordinamento**, ad ogni Circolo è preposto un Coordinatore pedagogico.

Per le scuole ladine è istituito il Coordinamento pedagogico scuole provinciali dell'infanzia ladine.

Le scuole di Folgaria, Nosellari, Lavarone, Luserna sono aggregate all'Istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado di Folgaria, Lavarone e Luserna.

Il Coordinatore pedagogico/Dirigente Scolastico

rif. articolo 24 L.P. n.13/1977

Il Coordinatore pedagogico promuove e coordina le attività del Circolo. Svolge funzioni di consulenza pedagogico-didattica a favore delle scuole afferenti al circolo e cura l'esecuzione delle norme giuridiche e amministrative assumendo i provvedimenti per assicurare il funzionamento e la sicurezza nelle scuole.

I Comuni

rif. articolo 20 L.P. n.13/1977

I Comuni forniscono gli edifici con i locali idonei per la scuola dell'infanzia, provvedono alle attrezzature, all'arredamento e ai giochi, nonché alla loro manutenzione, all'assunzione del personale non insegnante e all'organizzazione del servizio di mensa.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PROVINCIALI

Circolo n. 1 PERGINE

Coordinatore pedagogico **Giuliana Battisti**

Scuole dell'infanzia: Baselga di Pinè: *Baselga di Pinè, Miola, Rizzolaga*; Bedollo: *Piazzè*; Capriana, Castello-Molina di Fiemme: *Molina di Fiemme*, Civezzano: *Civezzano, Seregno*; Daiano, Fierozzo-Vlaròtz, S. Orsola Terme, Valfloriana: *Casatta*; Varena

Circolo n. 2 BORGO VALSUGANA

Coordinatore pedagogico **Caterina Fruet**

Scuole dell'infanzia: Altopiano della Vigolana: *Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro, Vigolo Vattaro*, Bieno, Canal S. Bovo, Castel Ivano: *Villa Agnedo, Castello Tesino*, Imer, Levico Terme, Novaledo, Tenna.

CIRCOLO n. 3 TRENTO

Coordinatore pedagogico **Chiara Nadalon**

Scuole dell'infanzia: Trento: *Clarina, Crosina Sartori, Cristo Re, Gianni Rodari, Madonna Bianca, Povo, S. Martino, Villazzano 3*.

Circolo n. 4 TRENTO

Coordinatore pedagogico **Rita Ferenzena**

Scuole dell'infanzia: Cimone, Trento: *Maso Ginocchio-C.Collodi, Mattarello, Ravina, Romagnano, Torriane*.

CIRCOLO n. 5 TRENTO

Coordinatore pedagogico **Martina Bassetti**

Scuole dell'infanzia: Madruzzo: *Calavino, Lasino*, Vallelaghi: *Terlago*, Trento: *Cadine, Gardolo Paludi, Roncafort "Levinson", Piedicastello, Sardagna*.

CIRCOLO n. 6 TRENTO

Coordinatore pedagogico **Katia Pegoretti**

Scuole dell'infanzia: Altavalle: *Grumes;.Giovo*, Trento: *Martignano, Meano, Melta, Solteri*, Terre d'Adige: *Zambana*.

CIRCOLO n. 7 MEZZOLOMBARDO

Coordinatore pedagogico **Laura Bertoldi**

Scuole dell'infanzia: Cavedago, Cles, Contà: *Cunevo, Fai della Paganella, Predaia: Vervò, Revò, Roverè della Luna, San Michele all'Adige: Grumo, San Michele a/Adige, Sporminore, Ville d'Anaunia: Rallo di Tassullo*.

CIRCOLO n. 8 TIONE

Coordinatore pedagogico **Annarita Cappelletti**

Scuole dell'infanzia: Arco: *Romarzollo*, Borgo Chiese: *Cimego*, Borgo Lares: *Zuclo-Bolbeno*, Dro, Ledro: *Bezzecca-Cis*, *Tiarno di Sopra*, Riva del Garda; *Due Giugno*, Storo: *Darzo*; Tre Ville: *Preore*.

CIRCOLO n. 9 ROVERETO

Coordinatore pedagogico **Milena Endrizzi**

Scuole dell'infanzia: Mori: *Tiarno*, Rovereto: *Cesare Battisti*, *Fucine*, *Noriglio*, *Rione Sud*, *S. Giorgio*, *Via Livenza*; Vallarsa: *Anghebeni*; Terragnolo: *Piazza*.

CIRCOLO n. 10 ROVERETO

Coordinatore pedagogico **Ginevra Rella**

Scuole dell'infanzia: Besenello, Calliano, Isera, Nogaredo, Pomarolo, Rovereto: *Brione*, *Rione Nord*, *S. Ilario*.

CIRCOLO n. 11 MALÈ

Coordinatore pedagogico **Valentina Rizzon (sostituta Simonetta Errigo)**

Scuole dell'infanzia: Borgo d'Anaunia: *Castelfondo*, Dimaro Folgarida: *Monclassico*, Livo, Mezzana, Rumo: *Mione*, *Peio*: *Cogolo*, Pellizzano, Rabbi, Ruffrè: *Ruffrè Mendola*, Sarnonico, Terzolas, Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia: *Cavareno*, *Romeno*, *Rallo*.

COORDINAMENTO PEDAGOGICO DELLE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA LADINE

Sorastant de le scole ladines **Claudio Valentini**

Svolge funzioni di coordinamento pedagogico **Tatiana Soraperra**

Scuole dell'infanzia: Canazei-Cianacei, San Giovanni di Fassa-Sèn Jan: *Pera di Fassa*, Soraga.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOLGARIA, LAVARONE E LUSERNA

Dirigente Scolastico: **Roberta Bisoffi**

Scuole dell'infanzia :Folgaria: *Folgaria*, *Nosellari*, Lavarone, Luserna.

ALLEGATI

- MODULISTICA DI BASE**
- LEGGE PROVINCIALE SULLE SCUOLE DELL'INFANZIA**

SCUOLA PROV. INF. _____

**VERBALE INERENTE ALLA SEDUTA DEL COMITATO DI GESTIONE
DEL _____ ALLE ORE _____**

In seguito a regolare convocazione di data _____ si è riunito il Comitato di gestione il giorno _____ alle ore _____ presso _____

Presenti i Signori:

Assenti i Signori:

di cui giustificati:

Funge da segretario il Signor _____

Dopo aver constatato la legalità¹ della seduta il Signor _____, nella sua qualità di Presidente del Comitato di gestione dichiara aperta la seduta² per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1.

2.

3.

4.

.....

PUNTO NUMERO _____

Oggetto: _____³

.....

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

¹ Ossia con la presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica.

² Ovvero quando non vi è la presenza del numero richiesto (1/2 più uno) la frase viene così sostituita: "Il Presidente Signor _____ riconosciuta la mancanza del numero legale dichiara sciolta la seduta".

³ Si riassumono in breve gli interventi a discrezione del segretario con riferimento a ciascun punto posto all'ordine del giorno.

NOTA BENE: IL VERBALE NON DEVE ESSERE ESPOSTO ALL'ALBO.

DELIBERAZIONE¹ N. _____ ANNO SCOLASTICO _____

**IL COMITATO DI GESTIONE
DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI _____**

Oggetto²: _____

Riunione del _____ alle ore _____
(giorno e mese)
presso _____ su regolare convocazione del Presidente.

Presenti:

Assenti:

di cui giustificati:

Funge da Segretario il Signor _____
Dopo aver constatato la legalità della seduta il Signor _____
nella sua qualità di presidente del Comitato di gestione dichiara aperta³ la seduta per
la trattazione del punto N. ____ all'ordine del giorno.

Premessa⁴

—

—

Motivazioni⁵

—

—

¹Numero progressivo da inizio a fine anno scolastico.

²Riportare l'oggetto del punto discusso.

³Ovvero quando non vi è la presenza del numero richiesto (1/2 più uno) la frase viene così sostituita: "Il Presidente Signor _____ riconosciuta la mancanza del numero legale dichiara sciolta la seduta".

⁴Se vi sono fatti antecedenti o riferimenti che si vogliono richiamare.

⁵I motivi della decisione presa.

IL COMITATO DI GESTIONE

vista la L.P. 21 marzo 1977, n. 13 art. 12 _____ votazione⁶
_____ - _____

d e l i b e r a⁷

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Publicato all'albo della scuola il⁸ _____

IL SEGRETARIO

⁶Es. con voti unanimi ovvero con voti: favorevoli _____ contrari _____ astenuti _____ astenuti/scheda bianca _____ (la scheda bianca è riferita al caso in cui si voti non per alzata di mano ma con voto non palese attraverso l'utilizzo di schede)

⁷Ogni delibera deve riferirsi ad un solo punto dell'ordine del giorno che richieda tale atto (es.:orario della scuola). Se nella stessa seduta viene discusso e deliberato in altro ambito (es. calendario) deve essere stesa un'altra delibera.

⁸La deliberazione va pubblicata per 15 giorni all'albo della scuola.

*ESTRATTO DELLA LEGGE PROVINCIALE
SULLE SCUOLE DELL'INFANZIA*

Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13

*"Ordinamento della scuola dell'infanzia
della Provincia autonoma di Trento"*

Norme generali

L'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento delle scuole dell'infanzia della provincia autonoma di Trento sono disciplinate dalle norme della presente legge.

Titolo I

Scuole provinciali dell'infanzia

Art. 2

Istituzione

La Provincia provvede all'istituzione delle proprie scuole dell'infanzia nell'ambito dei programmi di cui agli articoli 53, 54 e 55 e delle disposizioni di cui agli articoli 59 e 73 della presente legge.

Art. 3

Obiettivi e finalità

La scuola dell'infanzia si propone come finalità il pieno sviluppo della personalità del bambino e la sua socializzazione attraverso la sua educazione integrale e opera nel rispetto del primario dovere diritto dei genitori di istruire ed educare i figli.

La scuola dell'infanzia, offrendo una effettiva eguaglianza di opportunità educative, tende a superare i condizionamenti sociali, culturali ed ambientali per assicurare ad ognuno una concreta realizzazione del diritto allo studio.

La scuola dell'infanzia promuove in particolare l'acquisizione di un comune livello culturale di base che superi concretamente ogni tipo di discriminazione anche come armonica preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo.

La scuola dell'infanzia persegue le finalità previste dai commi precedenti con la partecipazione delle comunità locali e in stretta collaborazione con la famiglia.

Art. 3 bis

Orientamenti dell'attività educativa

1. Gli orientamenti dell'attività educativa della scuola dell'infanzia sono emanati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta provinciale su deliberazione della Giunta provinciale. Gli orientamenti emanati ai sensi del presente articolo potranno trovare applicazione non prima dell'anno scolastico successivo a quello della loro emanazione.

Art. 4

Frequenza

1. La scuola dell'infanzia accoglie i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento, che compiano il terzo anno di età entro il mese di gennaio dell'anno scolastico di prima iscrizione e fino all'inizio dell'obbligo scolastico; in ordine all'accesso alle scuole materne è comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). La scuola dell'infanzia può accogliere anche i bambini residenti o domiciliati in

provincia di Trento che compiano il terzo anno di età entro il mese di marzo dell'anno scolastico di prima iscrizione, con ingresso dal mese di gennaio dell'anno scolastico di riferimento; a tale scopo può essere disposta, con il mese di gennaio, l'assegnazione di personale aggiuntivo.

1 bis. La scuola dell'infanzia può accogliere altresì bambini residenti o domiciliati in comuni confinanti con il territorio provinciale, purché la loro frequenza non comporti oneri a carico della Provincia.

2. L'iscrizione è facoltativa.

3. Le modalità per l'iscrizione e per l'ammissione sono stabilite dai comitati di gestione sulla base delle disposizioni generali adottate dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. La frequenza è gratuita e può iniziare anche nel corso dell'anno scolastico.

5. Il servizio di mensa viene garantito con il concorso delle famiglie. La Giunta provinciale determina, all'inizio di ogni anno scolastico, i limiti del concorso ed i criteri per l'eventuale concessione gratuita o semigratuita del servizio mensa, in armonia con gli indirizzi generali della Provincia in materia di assistenza e di servizi sociali.

6. Il personale addetto alle scuole dell'infanzia, in orario di servizio, può usufruire del servizio mensa attivato per i bambini. La Giunta provinciale determina annualmente la quota a carico del personale provinciale per l'accesso al servizio di mensa o la gratuità del servizio stesso sulla base di accordi sindacali.

Art. 5

Organizzazione

La scuola dell'infanzia si articola amministrativamente in sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati due insegnanti. La Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali e con le associazioni degli enti gestori, stabilisce i casi in cui è possibile derogare all'assegnazione di tale numero di insegnanti in particolare nel caso in cui l'ulteriore sezione della scuola dell'infanzia sia da attivare in seguito all'iscrizione di un numero limitato di bambini.

Le sezioni accolgono di norma 25 bambini e non meno di 15.

La scuola dell'infanzia evita divisioni per età o sesso e si struttura in sezioni aperte alla costituzione di gruppi mobili intersezionali.

La scuola dell'infanzia è aperta per non meno di 10 mesi all'anno, cinque giorni alla settimana e sette ore al giorno. Il comitato di gestione stabilisce il calendario e l'orario scolastico.

È consentita anche la frequenza di un solo periodo antimeridiano o pomeridiano.

Al fine di corrispondere alle necessità delle famiglie e di favorire l'accesso femminile al lavoro, il comitato di gestione può stabilire un orario giornaliero di apertura della scuola superiore a quello previsto dal quarto comma.

Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 4 la Giunta provinciale determina altresì:

- a) il numero minimo di bambini per attivare l'orario prolungato;
- b) la durata massima giornaliera dell'orario prolungato;
- c) i casi in cui il personale insegnante va integrato da altro personale di ruolo o a

tempo determinato, anche a tempo parziale o ad orario ridotto, al fine di assicurare comunque due ore giornaliere di attività dei gruppi mobili intersezionali mediante la compresenza di tutto il personale e un'ora per la presenza alla mensa del personale in orario di servizio;

- d) l'eventuale concorso delle famiglie per l'utilizzo del servizio dell'orario prolungato stabilendone i criteri ed i limiti.

In attesa della definizione di un'organizzazione dei servizi educativi dell'infanzia che tenga anche conto della necessità di potenziare a regime l'offerta dei servizi delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, la relativa apertura può essere estesa per il periodo massimo di un mese ulteriore rispetto al periodo indicato nel quarto comma. L'estensione può essere disposta, inoltre, per le scuole dell'infanzia con calendario turistico e speciale per la durata massima di un mese, da collocare nel periodo compreso tra giugno e agosto tenendo conto delle specifiche esigenze del territorio in cui ha sede la scuola. A tal fine può essere prevista una compartecipazione degli utenti al costo di gestione dei servizi definita, anche in misura forfettaria, dalla Provincia e possono essere prorogati i contratti del personale assunto con contratto a tempo determinato nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e della normativa vigente in materia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati gli aspetti necessari all'attuazione di questo comma e può essere individuato il numero minimo di bambini necessario per l'attivazione della sezione nel periodo di estensione.

Per prevenire e ridurre il rischio di contagio da virus SARS-COV-19, per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 il numero massimo di bambini per sezione indicato nel secondo comma è ridotto di un'unità per permettere un maggior distanziamento all'interno dell'aula.

Art. 6

Personale docente

Il personale insegnante della scuola ha in egual modo la piena responsabilità educativa dei bambini ad esso affidati. È garantita la libertà di insegnamento in sintonia con il raggiungimento degli obiettivi generali previsti dall'articolo 3 della presente legge e di quanto stabilito dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

Il personale docente deve essere in possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o di titolo di studio riconosciuto equivalente o equipollente ovvero di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento nella scuola materna statale.

Art. 7

Aggiornamento del personale della scuola

La Provincia anche su proposta del comitato di cui all'articolo 18 e degli organi collegiali e delle rappresentanze sindacali, in collaborazione con gli stessi, organizza periodici corsi di aggiornamento culturale e di specializzazione professionale a frequenza obbligatoria in favore del personale insegnante provinciale.

Art. 8

Interventi per i bambini handicappati

1. I bambini affetti da disturbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali sono inseriti e integrati nelle scuole dell'infanzia ordinarie, che possono essere dotate di insegnanti supplementari anche di ruolo. L'assunzione degli insegnanti supplementari presuppone il possesso da parte dei medesimi del prescritto titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, salvo che non vi siano insegnanti in possesso del titolo utilmente collocati in graduatoria.

2. Al personale deve essere assicurata la consulenza delle "équipes" medico-psico-socio-pedagogiche operanti nei comprensori.

2 bis. Al fine di favorire l'inserimento nella scuola elementare dei bambini di cui al comma 1 è consentita la temporanea assegnazione alla scuola stessa, per il tempo strettamente necessario e comunque per non più di quattro mesi, dell'insegnante della scuola dell'infanzia che ha seguito il bambino nell'anno scolastico precedente o, in sua mancanza, di uno degli insegnanti presenti nell'anno scolastico precedente nella scuola frequentata dal bambino.

2 ter. Per particolari e giustificate esigenze, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di assolvimento dell'obbligo scolastico, i bambini di cui al comma 1 che abbiano raggiunto l'età dell'obbligo possono continuare a frequentare la scuola dell'infanzia per non più di un anno. In presenza di handicap grave tale frequenza può proseguire presso la scuola materna per un ulteriore anno, sentito anche il dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento.

Art. 9

Priorità nelle iscrizioni

I bambini normalmente vengono iscritti nella scuola funzionante nel comune, nel quartiere o nell'ambito di un consorzio di comuni.

Nel caso di contingente insufficiente della scuola ad accogliere tutti i bambini per i quali venga richiesta l'iscrizione, decide il comitato di gestione nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) i bambini la cui frequenza alla scuola sia richiesta in dipendenza dell'attività lavorativa o degli impedimenti dei genitori e di specifici motivi socio-educativi;
- b) bambini che per la loro età sono più vicini all'obbligo scolastico;
- c) bambini già iscritti nell'anno precedente o abbiano fratelli o sorelle frequentanti la stessa scuola.

Art. 10

Circoli di coordinamento

La Giunta provinciale determina la ripartizione del territorio della provincia in circoli di scuola dell'infanzia comprendenti, di norma, non più di trenta sezioni, a ciascuno dei quali è preposto un coordinatore pedagogico.

La Provincia per lo svolgimento dei compiti affidati ai coordinatori pedagogici può avvalersi degli uffici amministrativi degli enti locali nonché delle strutture e delle

attrezzature degli stessi. I relativi rapporti finanziari sono disciplinati con apposita convenzione.

Per i medesimi compiti la Provincia assume il personale dei circoli di coordinamento attingendo dalle graduatorie del personale amministrativo del comparto scuola. I parametri per l'individuazione di questo organico da assegnare ai circoli sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Questo personale è soggetto alla disciplina del reclutamento e partecipa alla mobilità alle condizioni del personale assegnato alle istituzioni scolastiche e formative.

Art. 11

Comitati di gestione

Presso ogni scuola dell'infanzia è istituito un comitato di gestione della scuola composto dal personale insegnante, da un rappresentante del personale non insegnante, da due rappresentanti del comune dove la scuola ha sede, designati dal consiglio di circoscrizione, ove costituito, di cui uno designato dalla minoranza, e da rappresentanti dei genitori degli alunni in numero pari agli altri membri.

Nelle scuole con tre sezioni o più il personale insegnante è rappresentato nel comitato di gestione della scuola da tre membri.

I rappresentanti dei genitori e del personale insegnante e non insegnante sono eletti in apposite assemblee, convocate dal coordinatore pedagogico del circolo, secondo le norme che saranno stabilite dalla Giunta provinciale.

Il comitato di gestione nomina a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vicepresidente, scegliendoli tra i suoi membri, ad esclusione dei rappresentanti del personale.

Il comitato di gestione è nominato dal coordinatore pedagogico del circolo e dura in carica un triennio, salva la sostituzione dei membri il cui titolo a rappresentare la componente che li ha eletti venga meno.

Art. 12

Funzioni del comitato di gestione

Il comitato di gestione definisce gli orientamenti dell'attività educativa della scuola, adottando quelli contenuti nel D.P.R. 10 settembre 1969, n. 647, con le integrazioni eventualmente ritenute necessarie per adeguarli alle particolari esigenze della comunità, e per il migliore conseguimento degli obiettivi generali fissati nella presente legge.

Il comitato di gestione inoltre vigila sul funzionamento del servizio di mensa e delibera sui seguenti argomenti: orari, calendari, anche speciali e iscrizioni secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 9. Il comitato di gestione fa proposte al comprensorio, alla Provincia, al consiglio scolastico distrettuale sui seguenti argomenti: trasporti, iniziative assistenziali, attrezzature e materiali; contatti e scambi di informazioni e di esperienze ed eventuali iniziative di collaborazione con altre scuole; altre questioni riguardanti l'attività didattica.

Fa inoltre proposte al collegio del personale sulla determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e di organizzazione dell'attività medesima.

Le deliberazioni dei comitati di gestione vengono comunicate al consiglio scolastico distrettuale e alla Giunta provinciale per l'opportuno coordinamento.

Art. 13

Norme comuni

Il comitato di gestione è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Le adunanze si svolgono al di fuori dell'orario scolastico, in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario verbalizzante nelle riunioni sono espletate da uno dei membri.

Alle adunanze è ammesso il pubblico senza diritto di parola; gli atti sono inoltre esposti in apposito albo della scuola.

I membri eletti che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte decadono dalla carica e vengono surrogati.

La partecipazione ai comitati di gestione è gratuita.

Art. 14

Vigilanza

La Giunta provinciale, attraverso i coordinatori pedagogici, vigila sul regolare funzionamento dei comitati di gestione e, in caso di irregolarità, li invita ad eliminarne tempestivamente le cause; scioglie gli organi stessi nel caso di irregolarità gravi e persistenti o di mancato funzionamento, e promuove gli atti per la loro ricostituzione.

In caso di mancato funzionamento o di scioglimento dei comitati di gestione il coordinatore pedagogico viene incaricato dalla Giunta provinciale di sostituirsi ad essi nella adozione dei provvedimenti di loro competenza.

Art. 15

Il collegio del personale

Presso ogni scuola è costituito il collegio del personale, composto da tutto il personale che presta servizio nella scuola. Ad esso spetta, nel rispetto delle competenze e dei deliberati del comitato di gestione, organizzare l'attività della scuola e del personale e curare i rapporti con i genitori.

Il collegio del personale cura, in collegamento con il consiglio scolastico distrettuale e con i comitati di gestione, la programmazione dell'azione educativa; adotta ogni opportuna iniziativa per lo scambio di informazioni sulle esperienze delle singole scuole e formula proposte al comitato provinciale di cui all'articolo 18 della presente legge.

Il collegio del personale, deliberando col solo intervento degli insegnanti, determina inoltre i criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa.

Art. 16
Assemblea dei genitori

I genitori degli alunni delle scuole dell'infanzia hanno diritto di accesso e possono riunirsi in assemblea nei locali della scuola, fuori dell'orario scolastico, dandone preavviso al presidente del comitato di gestione.

L'assemblea dei genitori elegge nel suo seno un presidente ed un vicepresidente.

Il presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso quando ne sia richiesto da un quinto dei membri dell'assemblea o da almeno un terzo dei membri del comitato di gestione.

L'assemblea fa proposte al comitato di gestione e al collegio del personale in ordine alle rispettive funzioni con particolare riguardo all'azione educativa.

La prima convocazione dell'assemblea dei genitori è indetta dal sindaco del comune ove ha sede la scuola.

Art. 17 - Art. 19
(omissis)

Art. 20
Compiti dei comuni

1. Spetta ai comuni fornire gli edifici ed i locali idonei per la scuola provinciale dell'infanzia, nonché provvedere alla loro manutenzione.

2. *omissis (abrogato)*

2 bis. Spetta altresì ai comuni provvedere in ordine all'acquisto e al rinnovo delle attrezzature e dell'arredamento necessari al funzionamento delle scuole provinciali dell'infanzia.

3. Spetta inoltre ai comuni, utilizzando i finanziamenti della Provincia, provvedere:

a) *omissis (abrogata)*

b) al funzionamento anche didattico e amministrativo della scuola, ivi comprese le spese per la manutenzione e conservazione degli arredi e delle attrezzature, nonché le spese di acquisto e di rinnovo degli arredi e delle attrezzature di importo inferiore a quello previsto ai sensi dell'articolo 54 bis.

4. Nel piano annuale di cui all'articolo 54 la Giunta provinciale determina l'ammontare dei finanziamenti di cui al comma 3 spettanti a ciascun comune tenendo conto del numero delle sezioni di cui sono composte le singole scuole, riferendo la copertura degli oneri per il personale al costo derivante per il medesimo dall'applicazione dei relativi contratti collettivi di lavoro. I relativi fondi sono erogati ai comuni, secondo le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

5. I comuni organizzano il servizio di mensa provvedendo, sentiti i comitati di gestione, all'ammissione gratuita o semigratuita al servizio.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dal servizio di mensa i comuni utilizzano le rette delle famiglie nella misura dagli stessi determinata entro i limiti di cui all'articolo 4, le quote a carico del personale per l'accesso al servizio, gli specifici

contributi della Provincia, ivi compresi quelli per l'ammissione gratuita o semigratuita di alunni di disagiate condizioni economiche, nonché quelli per l'ammissione a prezzo agevolato del personale, determinati con riferimento alle quote poste a carico del personale provinciale ai sensi del comma 6 dell'articolo 4.

7. *omissis (abrogato)*

Art. 21

Uso della lingua ladina, mochena e cimbra

1. Nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate situate nei comuni di cui agli articoli 01 e 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento) sono garantite le finalità di tutela e di promozione delle lingue e culture mochena, cimbra e ladina, e ne è assicurato l'uso quale mezzo d'insegnamento accanto alla lingua italiana.

2. A tale scopo nelle scuole dell'infanzia di cui al comma 1 è assegnato con precedenza assoluta il personale di ruolo e non di ruolo, a tempo indeterminato o determinato, che ne faccia richiesta e che, in relazione alla sede d'insegnamento, documenti la conoscenza della lingua e della cultura ladina, ovvero della lingua e cultura mochena e della lingua e cultura cimbra, nonché della lingua di riferimento.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, per le scuole dell'infanzia di cui alla legge provinciale 29 luglio 1976, n. 19 è costituito un circolo di coordinamento per il gruppo linguistico ladino, affidato a un coordinatore pedagogico in possesso delle competenze necessarie per la gestione di un progetto educativo adeguato all'insegnamento bilingue.

4. L'accertamento della conoscenza delle lingue e delle culture ladina, mochena e cimbra, nonché della lingua di riferimento di queste ultime, è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche).

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 1 della l.p. 2 maggio 1990, n. 14, così sostituito dall'art. 81 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, modificato dall'art. 16 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 75 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 4, nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dall'art. 75 della l.p. n. 18 del 2011, erano stati emanati il d.p.g.p. 11 maggio 1998, n. 10-82/Leg e il d.p.p. 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg.

Art. 22-23

(omissis)

Art. 24

Funzione direttiva

1. I coordinatori pedagogici promuovono e coordinano le attività del circolo.
2. Spetta ad essi in particolare:
 - a) coordinare le attività del circolo sotto il profilo didattico educativo ed amministrativo, svolgere funzioni di consulenza pedagogico-didattica a favore delle scuole;
 - b) creare occasioni d'incontro per gli insegnanti del circolo su indicazione del consiglio distrettuale o dei comitati di gestione, su richiesta del personale o quando ne ravvisino l'opportunità o la necessità;
 - c) curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche ed amministrative della presente legge assumendo i provvedimenti ad essi demandati, nonché quelli di emergenza e quelli richiesti per assicurare il funzionamento e la sicurezza delle scuole;
 - d) decidere, sentito il comitato di gestione ed il collegio del personale, sugli orari di servizio degli insegnanti e sulla concessione delle ferie.
3. Per il coordinamento pedagogico generale delle scuole provinciali dell'infanzia, degli asili nido nonché per quello dei coordinatori pedagogici, la Giunta provinciale individua, nell'ambito del servizio scuola materna, un ufficio anche in aggiunta al numero massimo stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e secondo le modalità indicate nello stesso articolo.

Art. 25

Compiti degli insegnanti

1. Gli insegnanti delle scuole dell'infanzia, oltre a svolgere l'attività didattica:
 - a) sorvegliano i bambini per tutto il tempo in cui sono loro affidati curandone l'igiene;
 - b) provvedono alla conservazione e al riordinamento degli arredi, dei sussidi e del materiale da gioco;
 - c) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, partecipando ai corsi e alle attività promosse dalla Provincia, preferibilmente nel periodo di chiusura della scuola;
 - d) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
 - e) collaborano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola;
 - f) curano i rapporti con i genitori degli alunni.

Art. 25 bis 1- Art. 77 bis
(*omissis*)

